



**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

**Sezione CIVILE**

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi      Presidente

Dr Maura Mancini      Giudice

Dr Silvia Rossi      Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 55-1 / /2024 promosso ex  
art. 268 CCI da

**FARM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

**debitore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data 29-4-2024 la società  
FARM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale  
rappresentante, con sede in Rimini via San Giovenale n 86, ha chiesto ai  
sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura  
di liquidazione controllata dei propri beni;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché la società ricorrente ha la propria sede nel circondario di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- risulti che la società non è assoggettabile a procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di impresa minore, poiché da bilanci degli ultimi tre esercizi risulta che sia l'attivo, sia i ricavi, sia il debito complessivo sono inferiori alle soglie indicate dall'art 2 lett d) CCI
- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio,



consistente solo in alcuni crediti, per un complessivo valore contabile di € 34.168, non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte - derivanti prevalentemente da obblighi tributari non assolti - per circa € 91.000;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo cioè dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento ( in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva ) e , quanto ai beni sopravvenuti, nell'arco di tre anni;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

ritenuto che il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali e di acquisizione di diritti di prelazione siano effetti automatici conseguenti all'apertura della procedura, a norma degli artt 270 comma 5 e 150 CCI;

visto l'art 270 CCI

### **DICHIARA**

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL



PATRIMONIO DI FARM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore il Dr Andrea Buldrini, Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

**ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**DISPONE che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;



- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la



chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 6-5-2024

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

